

**REGOLAMENTO (CE) N. 1750/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 settembre 1997**  
**relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti**  
**bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambiente della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/97<sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di sgombro per il 1997;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1997; che il Belgio ha proibito la pesca di questa

popolazione a partire dal 26 agosto 1997; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Se ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1997.

La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile dal 26 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1997.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 106 del 24. 4. 1997, pag. 1.